

5. La somma di euro 20.802.858,65 è così ripartita:

- euro 2.500.000,00, per gli interventi di cui al comma 2;
- euro 2.480.994,92, per il fondo di cui al comma 3;
- euro 2.810.284, per gli interventi per programmi di investimento (obiettivo programmatico 2.1.1.03 - capitolo 21245);
- euro 13.011.579,73, per i trasferimenti finanziari con vincolo settoriale di destinazione secondo quanto stabilito dal comma 6 (obiettivo programmatico 2.1.1.02).

6. All'allegato A di cui all'art. 6, comma 2, lettera c), della legge regionale 29/2008, sono apportate le seguenti modificazioni in aumento:

capitolo 33670 legge regionale 24 dicembre 1996, n. 48	euro	774.686,00
capitolo 37860 legge regionale 18 gennaio 2001, n. 5	euro	900.000,00
capitolo 58540 legge regionale 21 dicembre 1990, n. 80	euro	1.000.000,00
capitolo 62576 legge regionale 19 maggio 2005, n. 11	euro	11.600,00
capitolo 67113 legge regionale 18 aprile 2008, n. 13	euro	2.740.000,00
capitolo 67116 legge regionale 4 agosto 2006, n. 18	euro	841.970,73
capitolo 67369 legge regionale 4 novembre 2005, n. 25	euro	143.323,00
capitolo 68005 legge regionale 20 novembre 1995, n. 48, art. 6-ter	euro	2.100.000,00
capitolo 37880 art. 7 della presente legge	euro	3.000.000,00
capitolo 58405 art. 8 della presente legge	euro	300.000,00
capitolo 49415 art. 9 della presente legge	euro	1.200.000,00

Art. 6.

Fondo per speciali programmi di investimento-FoSPI

1. La spesa per il programma Fospi 2008/2010 di cui all'art. 20 della legge regionale n. 48/1995, già autorizzata ai sensi dell'art. 7, comma 2, della legge regionale n. 29/2008 per euro 32.960.254,00 (obiettivo programmatico 2.1.1.03, cap. 21245 parz.), è rideterminata complessivamente in euro 32.754.972 di cui:

- anno 2009: euro 3.179.872;
- anno 2010: euro 2.601.347;

2. Ai fini dell'approvazione e del finanziamento dei progetti esecutivi relativi alle opere inserite nel programma Fospi 2009/2011 di cui all'art. 20 della legge regionale n. 48/1995, la spesa complessiva di euro 38.905.567 (obiettivo programmatico 2.1.1.03, capitolo 21245 parz.), già autorizzata ai sensi dell'art. 7, comma 3, della legge regionale n. 29/2008, è così suddivisa:

- anno 2009: euro 28.915.358;
- anno 2010: euro 5.166.149;
- anno 2011: euro 4.824.060.

3. Ai fini dell'approvazione del programma Fospi di cui all'art. 20 della legge regionale n. 48/1995, la spesa di riferimento per il triennio 2010/2012, già determinata dall'art. 7, comma 7, della legge regionale n. 29/2008 in euro 37.896.024, è rideterminata in euro 40.911.590, ed è indicativamente suddivisa in euro 29.718.100, per l'anno 2010, e euro 8.588.296, per l'anno 2011. All'autorizzazione della spesa e alla sua articolazione per annualità, ai fini dell'approvazione e del finanzia-

mento dei progetti esecutivi relativi alle opere inserite nel programma, si provvede con legge finanziaria per il triennio 2010/2012 (obiettivo programmatico 2.1.1.03, cap. 21245 parz.).

4. Alla copertura del maggiore onere derivante dall'applicazione dei commi 1, 2 e 3, pari a euro 2.810.284 per l'anno 2009, si provvede con la quota di avanzo di amministrazione di finanza locale di cui all'art. 5, comma 5, lettera c).

Art. 7.

Finanziamento per interventi di ripristino dei danni causati alla viabilità comunale dalle nevicate dell'inverno 2008/2009

1. La Giunta regionale è autorizzata, con propria deliberazione, ad adottare per l'anno 2009, previo parere del consiglio permanente degli enti locali, piani straordinari di interventi finalizzati al ripristino dei danni causati alle infrastrutture viabili comunali dalle consistenti nevicate dell'inverno 2008/2009.

2. Alla realizzazione degli interventi inseriti nei piani di cui al comma 1, provvedono direttamente gli enti locali interessati, mediante risorse derivanti da trasferimenti con vincolo settoriale di destinazione di cui al titolo V della legge regionale n. 48/1995.

3. Le deliberazioni di cui al comma 1 stabiliscono, inoltre, i criteri e le modalità per l'erogazione dei trasferimenti.

4. L'onere per l'applicazione del comma 1 è determinato complessivamente, per l'anno 2009, in euro 3.000.000 (obiettivo programmatico 2.1.1.02 - capitolo 37880).

Art. 8.

Finanziamento per la realizzazione di progetti relativi a piani di zona

1. Per la realizzazione di progetti previsti dai Piani di zona di cui all'obiettivo 18 del Piano regionale per la salute e il benessere sociali 2006/2008, approvato con legge regionale 20 giugno 2006, n. 13 (Approvazione del piano regionale per la salute ed il benessere sociale 2006/2008), è autorizzata la spesa di euro 300.000 (obiettivo programmatico 2.1.1.02 - capitolo 58405).

2. Alla realizzazione dei progetti di cui al comma 1, possono provvedere sia la Regione sia gli enti locali interessati mediante risorse derivanti da trasferimenti con vincolo settoriale di destinazione di cui al titolo V della legge regionale n. 48/1995.

3. L'approvazione dei progetti e l'eventuale erogazione del trasferimento agli enti locali è effettuata con deliberazione della Giunta regionale, da adottare previo parere del Consiglio permanente degli enti locali.

Art. 9.

Finanziamento agli enti locali per il trattamento delle acque reflue

1. Al fine di consentire la copertura dei maggiori oneri sostenuti dagli enti locali nell'anno 2009 a seguito dell'interruzione del servizio di smaltimento dei rifiuti derivanti dal trattamento delle acque reflue e al conseguente conferimento, in via eccezionale e transitoria, presso impianti di recupero o smaltimento ubicati al di fuori della Regione, è autorizzata la spesa di euro 1.200.000 (obiettivo programmatico 2.1.1.02 - capitolo 49415).

2. Al finanziamento dell'onere di cui al comma 1, si provvede mediante risorse derivanti da trasferimenti con vincolo settoriale di destinazione di cui al titolo V della legge regionale n. 48/1995.

3. Il trasferimento delle risorse di cui al comma 1 è effettuato in favore dei soli enti locali che svolgono le attività di trattamento delle acque reflue; l'erogazione delle predette risorse è effettuata sulla base dei criteri e delle modalità stabiliti con deliberazione della Giunta regionale, da adottare previo parere del Consiglio permanente degli enti locali.

